



Salò, 12 settembre 2022

Ai docenti (albo e copia via mail)
Ai genitori (copia via mail)
Agli allievi (Bacheca Nuvola)
A DSGA e Personale ATA (copia via mail)
All'Albo e sito WEB

OGGETTO: Informativa sulla vigilanza sugli alunni.

PREMESSO CHE:

1. la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati;
2. l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare agli stessi l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica;
3. la vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di età e di maturità;

si forniscono alle SS.LL. le misure organizzative relative alla vigilanza sugli alunni, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, tenendo conto delle fonti normative, contrattuali, del regolamento, dello statuto degli studenti e delle studentesse e delle diverse sentenze.

Le misure organizzative di seguito riportate riguardano la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento dell'attività didattica;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. durante le pause ricreative;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. durante il tragitto aula /palestra/ laboratori;
7. durante lo svolgimento di assemblee di classe/d'Istituto regolarmente autorizzate;
8. durante lo sciopero del personale;
9. in caso di malore o infortunio dello/a studente/ssa;
10. In caso di evacuazione dall'Istituto;
11. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
12. tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane.



1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Rientra negli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'**art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009** che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli **artt. 2047 e 2048 Codice Civile**.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità, ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante **si libera** dalla stessa esclusivamente se è in grado di provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, il quale vigila sugli studenti della propria classe ed interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno**.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.



Durante le lezioni non è consentito agli studenti allontanarsi dall'aula. Il docente può autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta, per breve tempo (alcuni minuti). Qualora l'assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza e/o la Presidenza, i quali provvederanno ad accertare la presenza dell'alunno/a e il suo rientro in aula.

È fatto divieto, per non incorrere in responsabilità civili ai sensi delle norme citate, di "mettere fuori dalla porta" alunni che potrebbero così restare senza vigilanza. In caso di frequenti e gravi atti di indisciplina, si seguano le disposizioni previste dal regolamento o si inviino gli studenti interessati, accompagnati dai collaboratori scolastici, nell'Ufficio di Presidenza.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (per l'esercizio delle funzioni di rappresentanti, attività con un altro insegnante, ecc..) l'allontanamento degli stessi dall'aula deve essere annotato sul registro di classe.

Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino senza autorizzazione nei corridoi durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Si ricorda infine che l'uscita del docente dall'Istituto, durante la propria ora di servizio (a titolo d'esempio per cambiare il disco orario dell'auto), non è consentita ed espone il docente stesso alle responsabilità civili ex artt. 2047 e 2048 c.c., nonché alla responsabilità penale ex art. 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio) : si sottolinea che nei passati anni scolastici il Dirigente è dovuto intervenire in più occasioni nei confronti di docenti che, in particolare all'ultima ora, lasciavano uscire le classi prima del termine della lezioni.

Se tali comportamenti si ripeteranno verranno attuate tutte le misure disciplinari previste dalla normativa e dal CCNL.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni giornaliere.

3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Durante il cambio dell'ora il docente deve attendere, nel limite del possibile e delle comuni norme di buon senso, il collega che lo sostituisce, tranne i docenti delle classi quinte che



“sbloccheranno” l’inizio dei cambi. Per evidenti ragioni i cambi vanno effettuati nel più breve tempo possibile

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico o dal collega, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

Ciascun docente che, al cambio dell’ora, accoglie gli studenti in aula (per esempio dopo l’intervallo o di ritorno da palestre/laboratori) è tenuto a verificarne la presenza e a registrarne l’eventuale ritardo.

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Presidenza o di vice Presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE LE PAUSE RICREATIVE

È preferibile che gli studenti trascorrono le pause ricreative fuori dalle aule, soprattutto per motivi igienici (permettere il ricambio d’aria, evitare di sporcare l’aula con cibi e bevande). Tuttavia, se qualche alunno desidererà fermarsi in classe potrà essergli consentito, a patto che non si verifichino problemi di sicurezza. La responsabilità della sorveglianza è diffusa a tutti i docenti nell’ambito del proprio orario di servizio.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante la pausa socializzante, della durata di 20 minuti tra la fine della 3^a ora e l’inizio della 4^a ora (10.50-11.10), si dispone, fermo restando che la vigilanza interesserà tutti i docenti già impegnati nelle classi alla conclusione della 3^a ora e all’inizio della 4^a, che venga stilata una tabella di turni di sorveglianza con individuazione di turni giornalieri di almeno due docenti responsabili, per ogni spazio (vari piani e il cortile esterno). Tale tabella verrà definita da apposita circolare.

I collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita



dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i docenti dell'ultima ora vigilano sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula: **si rimarca che è vietato far uscire le classi dall'aula prima del termine delle lezioni, tale comportamento prefigura anche la fattispecie, già ricordata, della responsabilità penale ex art. 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio).**

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori o alle palestre il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

Nel caso di esercitazioni motorie all'aperto, è opportuno che sia fatta una ricognizione preliminare dell'area al fine di accertare che non sussistano pericoli. Inoltre, sarà cura degli insegnanti proporre attività proporzionati all'età, forza fisica, abilità, destrezza degli studenti, sia attuare quegli interventi che risultino idonei a moderare la naturale irruenza dei ragazzi nei giochi liberi o organizzati.

Nelle attività di palestra il docente si atterrà al "Regolamento Utilizzo Palestre" allegato al "Regolamento di Istituto" avendo cura, comunque, di mettere in atto tutte le misure che possano servire a tutelare l'incolumità degli allievi.

7. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE DI CLASSE/D'ISTITUTO REGOLARMENTE AUTORIZZATE

Gli studenti possono svolgere assemblee di classe o di Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Durante il tempo delle assemblee l'attività didattica è sospesa.

La classe rimane sotto la vigilanza del docente delle corrispondenti ore di lezione nei locali ove si svolge l'assemblea.

Per la particolarità dell'argomento verrà dedicata un'apposita circolare a tale tipo di sorveglianza.

8. VIGILANZA DURANTE LO SCIOPERO DEL PERSONALE

In caso di sciopero del personale della scuola, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

La procedura attuata dall'Istituto in caso di sciopero del personale scolastico prevede:

- **in caso di ASSENZA per SCIOPERO del DOCENTE della PRIMA ORA DI LEZIONE della giornata**



○ Le lezioni dell'intera giornata sono annullate. Gli allievi non devono entrare in istituto e nel caso fossero già presenti in aula attendono autorizzazione e successivamente escono dall'istituto.

• **In caso di ASSENZA per SCIOPERO del DOCENTE in ORA INTERMEDIA**

○ La classe resta in aula (il docente in sciopero non può essere supplito da altro docente); nel caso siano previste due o più ore scoperte a causa dello sciopero, gli allievi attendono autorizzazione e successivamente escono dall'istituto.

• **In caso di ASSENZA per SCIOPERO del DOCENTE in ORA FINALE**

○ Gli allievi attendono autorizzazione e successivamente escono dall'istituto.

In tutti i casi viene prodotta una comunicazione nel registro Nuvola (Eventi e documenti/Eventi classe) in visione ad allievi e genitori.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

9. PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI MALORE/INFORTUNIO

In caso di malore sopraggiunto o infortunio dell'alunno, il docente presente in aula:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza, che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118).

L'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposita relazione da consegnare in segreteria (anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti).

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico.

10. VIGILANZA IN CASO DI EVACUAZIONE DALL'ISTITUTO

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore.

Si precisa che in ciascuna aula dell'Istituto sono affisse le "Norme di comportamento in caso di evacuazione" alle quali docenti e studenti devono attenersi.

11. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni



quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M.n.291/92)".

In caso di partecipazione di uno studente portatore di disabilità, sarà designato un qualificato accompagnatore, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti.

12. VIGILANZA TRA LA FINE DELLE LEZIONI E L'INIZIO DI ATTIVITÀ POMERIDIANE

Non è consentito agli studenti permanere, senza sorveglianza, nei locali dell'Istituto nell'arco di tempo compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola (corsi di recupero, sportelli, attività connesse all'ampliamento dell'offerta formativa). Nel caso in cui il docente responsabile dell'attività pomeridiana dichiarasse per iscritto la sua disponibilità alla sorveglianza dei propri allievi, questi saranno accompagnati dallo stesso nell'aula appositamente assegnata ove potranno anche consumare eventuali pasti; il docente sorvegliante avrà cura di verificare che l'aula venga lasciata almeno nelle stesse iniziali condizioni di pulizia.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gian Luca Chiodini

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2